

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Via Ospedale 54, 09124 - CAGLIARI

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE

ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI

ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLICLINICO DUILIO CASULA LOTTO 1

Addi dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale 54,
09124 Cagliari

TRA

Il Dott. _____ nato a _____ il __/__/__, codice fiscale _____, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari, codice fiscale 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale nel
seguito del presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Il Dott. _____ nato a _____ () il __/__/__, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ (),
_____, regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____ C.F. n. _____, partita
IVA _____ nel seguito del presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 14/02/2018 è stata adottata la determina a contrarre prevista
dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e autorizzata l'indizione di procedura aperta ai sensi degli artt. 3
comma 1, lett.sss) e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'accordo quadro di durata quadriennale
con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di
manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del 'Policlinico Duilio Casula' dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari, per un importo stimato per il Lotto 1 pari a € 2.610.000,00 iva esclusa, oltre ad oneri per

la sicurezza pari a € 50.000,00 iva esclusa;

- con deliberazione n. ____ del ____ / ____ /201__ è stato affidato l'accordo quadro per il Lotto 1 all'operatore

economico _____, per il ribasso percentuale unico del __, % (_____ per cento)

offerto dal suddetto appaltatore e riferito all'elenco prezzi senza deduzione sull'importo dei lavori stimato pari a €

2.610.000,00 iva esclusa oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 50.000,00, iva esclusa;

- l'aggiudicazione di cui alla summenzionata deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____ / ____ /201__ è

divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo delle

verifiche relative ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuate dal

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia;

- con nota prot. PG/2015/ _____ del ____ / ____ /201__ è stato richiesto all'appaltatore di produrre la prescritta

documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo;

- l'appaltatore ha presentato, tra le altre, la documentazione richiesta dagli articoli 26 comma 1 lettera a) e 90

comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva relativo all'appaltatore;

- la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la stazione appaltante relativamente

all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore

di accettare le condizioni fissate; l'appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente accordo quadro fintanto

che la stazione appaltante non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

- l'appaltatore sopra menzionato ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare i lavori di

manutenzione oggetto del presente accordo quadro, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel

presente atto nonché nel capitolato speciale;

- l'appaltatore sopra menzionato dichiara che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- si è stabilito di addvenire in data odierna alla stipulazione del presente accordo in forma di scrittura privata, ai

sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, n. 1/2013;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto dell'accordo.

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante condizioni generali stabilite in via preliminare, le modalità di determinazione degli eventuali futuri contratti applicativi con i quali verranno commissionati i lavori di manutenzione edile ed impiantistica per la messa a norma antincendio del presidio "Policlinico Duilio Casula", compiutamente descritti nel capitolato speciale e nella relazione tecnico illustrativa che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all'appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi.

I contratti applicativi avranno la forma di ordine di lavoro (O.D.L.) come definiti nel capitolato speciale e con essi verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento che potranno disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio rispetto a quanto previsto nel presente accordo e nel capitolato speciale.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere circa il presente accordo, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione degli interventi in argomento alle condizioni di cui al presente accordo, a quelle specificate nei contratti applicativi che verranno commissionati e agli atti da questi richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

L'accordo è retto nell'ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate: dal presente atto; dal capitolato speciale; dal Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.; da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

Articolo 2. Corrispettivo.

Lo sconto offerto dall'appaltatore, pari a __, __%, si applica all'Elenco Prezzi del progetto in argomento

approvato con la più volte menzionata deliberazione n. 117 del 14/02/2018.

Detti prezzi, così definiti, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo.

Tali prezzi unitari comprendono:

a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per l'impresa;

b) i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché il pagamento delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme attuali in vigore;

d) per i lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ritenendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e sull'elenco dei prezzi.

L'importo a base di gara - pari a € 2.660.000,00 (dconsi euro_duemilioneiseicentosesattamila/00), di cui € 2.610.000,00 per lavori ed € 50.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - rappresenta un limite di spesa entro il quale la Stazione appaltante dispone gli interventi di manutenzione mediante singoli ordini di lavoro (O.D.L.).

Articolo 3. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro.

Formano parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i., il capitolato speciale che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare, nonché i Piani previsti dal successivo articolo 12.

Formano parte integrante dell'accordo quadro l'offerta tecnica, l'offerta economica dell'appaltatore, l'Elenco dei prezzi unitari al quale si applica il ribasso offerto, le polizze di garanzia di cui agli articoli 14 e 15 del presente atto nonché quanto indicato all'articolo 1.8 del capitolato speciale.

Articolo 4. Durata dell'accordo quadro.

Il presente accordo quadro ha la durata di mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione; lo stesso avrà termine alla naturale scadenza ovvero ad esaurimento dell'importo massimo stimato di cui all'art. 2 del presente atto.

Articolo 5. Penali per i ritardi.

Relativamente all'applicazione delle penali si fa espresso riferimento a quanto disposto dall'art. 2.5 del capitolato speciale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6. Risoluzione dell'accordo quadro.

La stazione appaltante procede alla risoluzione dell'accordo quadro e dei suoi contratti applicativi nei casi previsti dagli artt. 2.11 e 2.12 del capitolato speciale, senza obbligo di ulteriore motivazione.

Art. 7. Invariabilità del corrispettivo.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Trova applicazione la compensazione qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, nei limiti delle risorse appositamente accantonate nel quadro economico dell'intervento in oggetto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

E' prevista un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo del contratto secondo l'indicazione dell'art. 4.6 del capitolato speciale; si applica l'art.35 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti in acconto in corso d'opera verranno effettuati secondo quanto previsto dall'art. 4.6 del capitolato speciale.

Il pagamento dell'ultima rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza

dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro è effettuato, dopo l'ultimazione dell'ultimo

lavoro affidato e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento dell'ultima rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di importo pari alla somma delle rate di saldo di tutti i contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro, aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con validità fino a 2 anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo.

Per i pagamenti la stazione appaltante si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e deve produrre una comunicazione nella quale vengono indicati gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e i dati anagrafici delle persone autorizzate ad operare su tale conto.

La stazione appaltante non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'appaltatore non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del citato art. 3 della Legge n. 136/2010.

La stazione appaltante risolverà il presente accordo, nel rispetto delle modalità sopra specificate, qualora le transazioni relative ai contratti applicativi discendenti dal presente accordo vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e comunque in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Alla conclusione di ogni contratto applicativo discendente dal presente accordo quadro, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi, in caso di collaudo, o 3 (tre) mesi, in caso di regolare esecuzione, decorrenti

dall'accettazione dell'ultimo lavoro ordinato ed eseguito, la stazione appaltante rilascerà il certificato di collaudo o

di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; esso ha carattere provvisorio ed assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi due mesi.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, restando a carico dell'appaltatore eventuali

deficienze o manchevolezze che abbiano a manifestarsi durante o dopo l'esecuzione dei lavori, con i limiti

stabiliti dalle norme vigenti. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., l'appaltatore risponde per la difformità

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, come

disposto dall'art. 3.12 del capitolato speciale.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le

opere e impianti oggetto dei contratti applicativi fino all'approvazione, esplicita o tacita, dei certificati di regolare

esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.

Articolo 10. Controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita all'autorità giudiziaria del Foro di Cagliari; è

esclusa espressamente la competenza arbitrale, come disposto dall'art. 7.2 del capitolato speciale.

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione di tutti i lavori, ad adottare i procedimenti e le cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumità degli operai e per evitare danni a cose o a terzi, sollevando la stazione appaltante ed

il personale da essa dipendente, preposto alla direzione dei lavori ed alla sorveglianza, da ogni responsabilità al

riguardo.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tali fine è disposta la ritenuta a garanzia nei

modi, termini e misura di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo

l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore di attività e per la località dove si svolgono i lavori anzidetti;

è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, ha l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di

comunicare per iscritto alla stazione appaltante l'elenco nominativo degli operai iscritti nel proprio libro paga,

con relative posizioni assicurative, che potranno essere impiegati nell'esecuzione dei lavori, così come di inoltrare

ai competenti enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, comunicazione di nuovo

lavoro con riferimento allo specifico appalto; copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa alla stazione

appaltante.

A fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori la stazione appaltante

provvederà ad acquisire per l'appaltatore e per i subappaltatori il DURC. In caso di irregolarità dei DURC, la

stazione appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei

lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria.

Costituisce comunque causa di risoluzione del contratto applicativo, e di conseguenza dell'accordo quadro,

l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Fa parte del presente atto il documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI_Lotto 1) allegato

alla documentazione di gara.

Qualora i contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro ricadano nel campo di applicazione

dell'articolo 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarà cura della stazione appaltante procedere alla

nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla redazione del piano di

sicurezza e coordinamento (PSC).

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008

e s.m.i., l'appaltatore dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI Lotto 1 e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) ed il piano operativo di sicurezza (POS).

Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi competenti.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto applicativo e, di conseguenza, dell'accordo quadro in suo danno.

Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto disposto dall'art. 5.1 del capitolato speciale.

Articolo 13. Subappalto.

L'accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità come stabilito dall'articolo 2.10 del capitolato speciale.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dagli articoli 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del capitolato speciale.

Resta inteso che l'impresa subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti all'appaltatore, con riferimento in particolare ai precedenti paragrafi e più in generale al rispetto del capitolato speciale e delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente accordo.

L'appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione appaltante l'integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al subappalto.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14. Cauzione definitiva.

La garanzia definitiva prescritta dalle norme di legge è stata prestata dall'appaltatore mediante apposita polizza assicurativa n. _____, rilasciata in data ___ / ___ /201_ dalla _____, agenzia _____, per l'importo di € _____, pari al _____ % dell'importo del presente accordo quadro.

Art. 15. Obblighi assicurativi.

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. _____ rilasciata in data ___ / ___ /201_ dalla _____ - agenzia _____, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la somma assicurata di € 2.660.000,00; nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per il massimale di € 500.000,00.

Articolo 16. Spese di contratto.

Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6.5 del capitolato speciale tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Articolo 17. Efficacia contrattuale.

Il presente atto produrrà effetti a far data dalla sua sottoscrizione.

Cagliari, li ___ / ___ /201_

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante